



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7:
"Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2904 di data 9 novembre 2020

Oggetto: legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7.

Autorizzazione all'introduzione di una variante al progetto autorizzato concernente la realizzazione di un vaso idrico ad uso innevamento programmato in località "Val Mastellina" e la contestuale sistemazione di alcune limitrofe piste da sci nell'area sciistica di Folgarida, che prevede la posa di una barriera di protezione con reti fisse tipo "A" lungo la parte alta della pista da sci da discesa n. 7/2/5 denominata "Delle Rocce", in Comune di Commezzadura.

La riunione viene svolta in modalità telematica attraverso una videoconferenza e la presenza dei partecipanti è accertata dal segretario tramite appello.

Sono presenti:

- | | |
|-----------------------|---|
| -Giorgio CESTARI | Presidente f.f. |
| -Silvio DALMASO | componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da sci |
| -Luca MALESANI | componente supplente Servizio foreste e fauna |
| -Matteo MERZLIAK | componente supplente Servizio urbanistica e tutela del paesaggio |
| -Claudio PALLAORO | componente supplente APPA – Settore qualità ambientale |
| -Sergio BENIGNI | componente supplente Servizio prevenzione rischi |
| -Paola VISINTAINER | componente supplente Servizio geologico |
| -Ruggero VALENTINOTTI | componente supplente Servizio bacini montani |
| -Elisabetta ROMAGNONI | componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e aree protette |
| -Ermanno BERTUZZI | componente supplente Servizio gestione risorse idriche ed energetiche |

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci e Alberto Cipriani del Servizio urbanistica e tutela del paesaggio.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

...o.O.o...

Vista la domanda pervenuta in data 26 ottobre 2020, con la quale la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Folgarida Dimaro, Piazzale Folgarida, 30, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - l'autorizzazione all'introduzione di una variante al progetto concernente la realizzazione di un vaso idrico ad uso innevamento programmato in località "Val Mastellina" e la contestuale sistemazione di alcune limitrofe piste da sci nell'area sciistica di Folgarida, precedentemente autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020, che prevede la posa di una barriera di protezione con reti fisse tipo "A" lungo la parte alta della pista da sci da discesa n. 7/2/5 denominata "Delle Rocce", in Comune di Commezzadura.

Visti gli elaborati progettuali evidenziati i lavori proposti, a firma del dott. ing. Giordano Farina e del dott. ing. Ivan Veronesi, datati ottobre 2020.

Udito il relatore.

Preso atto che il progetto prevede l'introduzione di una variante al progetto autorizzato concernente la realizzazione di un vaso idrico ad uso innevamento programmato in località "Val Mastellina" e la contestuale sistemazione di alcune limitrofe piste da sci nell'area sciistica di Folgarida, che prevede la posa di una barriera di protezione con reti fisse tipo "A" lungo la parte alta della pista da sci da discesa n. 7/2/5 denominata "Delle Rocce", in Comune di Commezzadura.

La barriera di protezione in progetto, che presenta una lunghezza di circa 130 m ed un'altezza di 4 m, verrà posizionata lungo il bordo destro orografico della pista tra circa quote 2114 e 2094 m.s.l.m., in un tratto caratterizzato da rampe laterali di valle molto scoscese in corrispondenza delle quali insiste anche un sostegno della limitrofa linea funiviaria.

Preso atto che per il Servizio autorizzazioni e valutazioni ambientali l'intervento di variante proposto è da considerarsi non sostanziale rispetto al progetto precedentemente sottoposto a procedimento di V.I.A..

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 67 di data 24 gennaio 2020;
- vista la determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020;
- ad unanimità di voti,

d e l i b e r a

1. di autorizzare la società Funivie Folgarida Marilleva S.p.A., con sede in Folgarida Dimaro, Piazzale Folgarida, 30, all'introduzione della variante al progetto concernente la realizzazione di un vaso idrico ad uso innevamento programmato in località "Val Mastellina" e la contestuale sistemazione di alcune limitrofe piste da sci nell'area sciistica di Folgarida, precedentemente autorizzato con determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020, che prevede la posa di una barriera di protezione con reti fisse tipo "A" lungo la parte alta della pista da sci da discesa n. 7/2/5 denominata "Delle Rocce", in Comune di Commezzadura, quale risulta dagli elaborati progettuali citati in premessa;

2. di subordinare la presente autorizzazione alla perfetta osservanza da parte della ditta richiedente delle condizioni e prescrizioni tecnico-operative contenute nella citata determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020, nonché della seguente ulteriore prescrizione:
 - per esigenze di salvaguardia della fauna, le reti della barriera di protezione in argomento dovranno essere rimosse entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio stagionale, ai sensi dell'art. 28, comma 4. del Regolamento di esecuzione della l.p. 7/87;
3. di stabilire che per i lavori, autorizzati con il presente atto, i termini esecutivi siano quelli stabiliti con la precedente determinazione del Dirigente del Servizio impianti a fune e piste da sci n. 6 di data 13 febbraio 2020;
4. di disporre che, in ordine alla realizzazione dell'intervento in oggetto, dovrà essere presentata al Servizio impianti a fune e piste da sci la documentazione, resa dal tecnico responsabile dell'impianto funiviario interessato dai lavori in qualità di rappresentante del concessionario ai fini della vigilanza tecnica, di seguito indicata:
 - attestazione, prima dell'inizio dei lavori, di presa visione e accettazione del progetto;
 - attestazione, a lavori ultimati, che comprovi il rispetto dei franchi minimi verticali stabiliti dalla normativa vigente per le linee funiviarie, in tal caso fra il bordo inferiore del veicolo di trasporto e la nuova barriera di protezione in argomento;
5. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;
6. di disporre che il presente provvedimento ed il relativo progetto siano inviati al Servizio foreste e fauna per il controllo di competenza, mentre all'Agenzia provinciale per la protezione dell'ambiente, APPA – Settore qualità ambientale, venga inviata solo copia della presente deliberazione;
7. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO
- Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F.
- dott. Giorgio Cestari -

AS/fr